

*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi
e delle attività formative
Dirigente Generale

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



CONVENZIONE

**finalizzata a dotare di una nuova e più adeguata sede il
CENTRO PER L'IMPIEGO di RANDAZZO
in attuazione
al Decreto del MLPS n.74 del 28 giugno 2019 e ss.mm.ii.
e della Deliberazione Giunta Regionale n.312 del 29 luglio 2021
"Piano di potenziamento dei Centri per l'Impiego della Regione Sicilia"**

TRA

Il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'Orientamento, dei servizi e delle attività formative, rappresentato dal Dirigente Generale pro tempore Ing. Gaetano Sciacca;

e

il Comune di Randazzo con sede legale in Piazza Municipio, 1, rappresentato dal Sindaco pro tempore Francesco Giovanni Emanuele Sgroi, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta comunale n. ____ del _____

VISTI

- l'art. 3 della legge n. 56 del 28/2/1987, che pone in capo ai Comuni l'onere della messa a disposizione dei locali necessari per il funzionamento dei CPI;
- il D.L. n. 4 del 28/1/2019 "Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e pensioni", convertito in legge n. 26 del 28/3/2019 e, in particolare, l'art. 12 recante disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma di reddito di cittadinanza e che prevede l'adozione di un Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74 del 28/6/2019 di adozione del "Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro", quale atto di programmazione e gestione nazionale per l'attuazione del programma del Reddito di Cittadinanza e di individuazione delle risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari, così come modificato dal D.M. n. 59 del 22/5/2020;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 312 del 29/07/2021 con la quale la Regione Sicilia ha approvato il "Piano Straordinario di Potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro della Regione Sicilia";
- la nota del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18/11/2020 (Registro Ufficiale n. 31/0009370), con la quale l'anzidetto Piano straordinario di potenziamento regionale è stato valutato coerente con le previsioni del Piano nazionale;
- la determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento regionale per il lavoro prot.n. ____ del _____ recante "Parametri e criteri per la ripartizione a favore dei Comuni delle risorse del piano regionale di potenziamento di cui alla DGR n. 312/2021 in attuazione del D.M. 74/2019 e ss.mm.ii., ai fini dell'adeguamento delle sedi dei centri per l'impiego della Regione Sicilia";

RICHIAMATE

Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi
e delle Attività Formative
Dirigente generale Ing. Gaetano Sciacca

DIREZIONE
Viale Praga, 29 - 90146 - Palermo
Tel. +39.091.6391503

mail: dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it
pec: dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it



- la nota Prot. n. ___ del ___ a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro con la quale veniva formalizzata specifica richiesta alle Amministrazioni dei Comuni Siciliani presso cui sono state istituite le sedi dei C.p.l. dell'isola, con l'invito a formulare una proposta finalizzata alla disponibilità all'individuazione nuovi locali idonei da destinare a sede del C.p.l. o ad adeguare strutturalmente i locali già sede dei Centro per l'Impiego;
- la nota Prot. n. 19058 del 17/11/2021 del Comune di Randazzo, con cui si formalizzava la disponibilità di un edificio di proprietà in L.go San Giuliano, passibile di essere adibito a sede dei servizi pubblici per il lavoro previo intervento di riqualificazione e ammodernamento; *(nel caso di nuovo edificio)*

- la nota Prot. n. ___ del ___ del Comune di _____, con cui nel confermare la disponibilità dell'edificio di proprietà in via _____, già a sede del Centro per l'Impiego, per il quale necessitano interventi di riqualificazione e ammodernamento; *(nel caso di edificio già destinato a C.p.l.)*
- la nota Prot. n. __11__ del __12__ Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, che confermava la rispondenza alle esigenze logistiche e organizzative dell'edificio di cui alla nota al punto precedente, così come esplicitato con nota prot.n. __13__ del __14__ a firma del responsabile del C.p.l. di __15__;

DATO ATTO CHE

il Comune di Randazzo conferma l'indisponibilità di locali idonei richiedenti interventi edilizi di minore entità; Tutto quanto sopra visto e premesso, le Parti

CONVENGONO

di riconoscere che:

- il rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro rappresenta un obiettivo prioritario per tutti gli Enti pubblici interessati, così come previsto dal "Piano Regionale potenziamento dei C.p.l. della Regione Sicilia" di cui alla Deliberazione Giunta Regionale della Regione Siciliana n.312 del 29/07/2021;
- a tal fine, attraverso l'impegno comune, occorre garantire a tutti i cittadini e agli utenti i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) ed i più elevati standard qualitativi dei servizi, anche in un'ottica di integrazione e sinergia con altri servizi pubblici;
- tra le condizioni necessarie per garantire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e la qualità dei servizi vi è quella di dotare ogni Centro per l'Impiego di strutture adeguate e del miglior assetto logistico per l'erogazione di tutte le prestazioni dovute;
- l'incremento del numero di operatori nei Centri per l'Impiego, conseguente all'attuazione del sopra citato Piano Straordinario di Potenziamento, comporta l'esigenza di dotarsi di nuove e/o più adeguate sedi che permettano all'offerta complessiva dei servizi di crescere in termini sia quantitativi che qualitativi;

Articolo 1 - Finalità e oggetto

1. Con il presente Accordo le Parti si impegnano a dotare il Centro per l'Impiego di __1__ di una nuova sede, in sostituzione di quella attualmente utilizzata e in ragione della riconosciuta inadeguatezza di quest'ultima rispetto alle esigenze funzionali connesse all'erogazione dei servizi secondo quanto previsto nel citato Piano Regionale di Potenziamento dei C.p.l., presso l'edificio di Via __10__;
2. Al fine di realizzare la predetta finalità, il presente accordo disciplina e regola i rapporti tra le amministrazioni di cui in premessa per la concessione in uso gratuito della sede di cui al comma 1, nonché per la realizzazione del progetto denominato "Potenziamento infrastrutturale della sede del Centro per l'Impiego di Randazzo in attuazione del D.M. 74/2019 e ss.mm.ii.", al quale è stato assegnato il **Codice Unico di Progetto (CUP) _G25B21000020002**

Articolo 2 - Impegni a carico del Comune

1. Il Comune di Randazzo si impegna a fornire al Dipartimento, con formale atto di comodato d'uso gratuito, una nuova sede per il CPI presso l'edificio in L.go San Giuliano. Il comodato del suddetto immobile a favore del Dipartimento regionale per il lavoro verrà formalizzato con apposita scrittura privata sottoscritta tra le parti ai sensi del comma 10.
2. Il Comune s'impegna, inoltre, ad eseguire sul suddetto immobile i lavori di riqualificazione e ammodernamento, concordati con il Dipartimento, necessari a rendere i locali idonei all'erogazione dei servizi secondo quanto previsto dal progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato parte integrante e sostanziale del presente Accordo (Allegato A).
3. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di adeguamento sull'immobile, predisposto dal Comune in base al fabbisogno e alle indicazioni fornite dal Dipartimento regionale per il lavoro, reca le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie delle opere edilizie da realizzare, nonché un piano economico e finanziario di massima con relativo computo metrico.
4. Le modifiche all'anzidetto documento, nel corso del successivo sviluppo della progettazione, sono consentite previa valutazione e acquisizione dell'assenso formale da parte del Dipartimento regionale per il lavoro e terranno conto della progettazione del "layout del Centro per l'Impiego" in corso di redazione su incarico del Dipartimento.
5. Relativamente ai lavori di adeguamento di cui al comma 2, oltre alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento, il Comune si impegna, anche avvalendosi di altro soggetto attuatore, a svolgere la gara d'appalto, la direzione, assistenza, misura e contabilità dei lavori.
6. Il Comune, prima di procedere all'approvazione del progetto esecutivo nonché all'affidamento dei lavori, dovrà consentire al Dipartimento Regionale per il Lavoro di svolgere le attività di verifica e controllo preventive sul progetto o documento di fattibilità tecnica ed economica.
7. Il Comune, terminate le opere di adeguamento concordate in sede di progettazione, formalizzerà al Dipartimento apposita comunicazione di ultimazione dei lavori e di messa in disponibilità degli spazi da destinare a sede del Centro per l'Impiego. Tale comunicazione va trasmessa unitamente al certificato di cui al comma 2 dell'art. 4.
8. Il Comune si impegna a produrre la documentazione tecnico-contabile necessaria alla rendicontazione dei costi sostenuti, propedeutica alla erogazione da parte del Dipartimento Regionale per il Lavoro del secondo acconto e del saldo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) b) e c), del contributo finanziario riconosciuto a fronte dell'intervento. La rendicontazione delle spese sostenute avviene per stati di avanzamento dei lavori e saldo finale, da trasmettersi, da parte del Comune, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it, riportando nell'oggetto "*Rendicontazione spese potenziamento infrastrutturale sede del CPI di Randazzo*".
9. Il Comune si farà carico delle operazioni di trasloco del CPI nella nuova sede, ovvero il trasferimento di mobili e attrezzature all'interno di una stessa sede, sia all'inizio che al termine dei lavori di ristrutturazione e/o ampliamento, a proprie spese
10. Il Comune, prima della consegna della sede adibita a CPI, sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento regionale per il lavoro apposita scrittura privata, volta a disciplinare il titolo di occupazione e le modalità di gestione dell'immobile, alla quale devono essere allegate tutte le certificazioni relative agli impianti, alle strutture e a quant'altro risulti necessario alla legittima occupazione e al regolare funzionamento della sede.
11. Tramite la scrittura privata di cui sopra il Comune s'impegna, in particolare, a garantire l'utilizzo gratuito del suddetto immobile da parte del Dipartimento per un periodo minimo di anni venticinque (25), decorrenti dall'avvenuto trasferimento del CPI nel medesimo immobile, fatte salve diverse intese tra le Parti. Le parti convengono, anche in deroga al disposto dell'art. 1809, comma 2, del Codice civile, che il Comodante non potrà richiedere la restituzione dell'immobile prima di tale scadenza.

Articolo 3 - Impegni a carico del Dipartimento

1. Il Dipartimento s'impegna a corrispondere al Comune un contributo finanziario pari al 100% del costo complessivo dell'intervento, comprensivo dell'importo relativo ai lavori di adeguamento, come quantificato



nel progetto di fattibilità tecnico ed economica, delle spese di progettazione e degli oneri di sicurezza, fino a un massimo di € 16 (17 IN LETTERE) da erogarsi in tre rate, secondo il seguente cronoprogramma:

- a) la prima tranches di € 18 (19 IN LETTERE), a titolo di anticipo e pari al 50% dell'importo oggetto del finanziamento di cui al comma 1, verrà versata entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
 - b) la seconda tranches di € 20 (21 IN LETTERE), a titolo di acconto e pari al 35% dell'importo di cui al comma 1, verrà versata entro 60 giorni dall'esaurimento del primo acconto sulla base delle risultanze dello stato di avanzamento dei lavori e della documentazione contabile prodotta ai sensi dell'art. 2, comma 8;
 - c) la terza tranches, a titolo di saldo, fino ad un massimo di € 22 (23 IN LETTERE), ammonterà alla differenza tra il costo complessivamente sostenuto per l'intervento, in relazione alle spese documentate ammissibili di cui all'art. 5, e la sommatoria dei due acconti di cui alle lettere a) e b) e verrà versata entro 60 giorni dall'avvenuta trasmissione al Dipartimento del certificato di ultimazione dei lavori e previa verifica della conformità del progetto realizzato.
2. Il Dipartimento, nel corso dello sviluppo della progettazione, collaborerà con l'Amministrazione comunale alla definizione di tutti gli aspetti inerenti l'assetto distributivo degli spazi, le caratteristiche funzionali ed estetiche, nonché lo studio delle soluzioni tecnico-progettuali inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di individuare le vie di esodo, le dotazioni dei presidi antincendio, la segnaletica di emergenza ed i sistemi di protezione attiva e passiva (rilevazione fumi, antintrusione etc.), in particolare, attraverso la messa a disposizione di un progetto di Layout del Centro per l'Impiego tipo, attualmente in fase di redazione.
 3. Il Dipartimento, in particolare, sulla base delle scelte progettuali adottate, provvederà a mantenere in efficienza, a propria cura e spese, tutte le dotazioni inerenti i presidi antincendio e quelli di protezione attiva e passiva presenti nelle sedi.
 4. Il Dipartimento provvederà, inoltre, a dotare i locali dei presidi di sicurezza per gli operatori, in conformità con le scelte progettuali adottate ed in base a quanto contenuto nei documenti di valutazione dei rischi predisposti dalla medesima.

La disciplina di dettaglio in merito alla ripartizione degli oneri connessi all'utilizzo dell'immobile quale sede del CPI è, in ogni caso, demandata alla scrittura privata con la quale il Comune, all'esito dei lavori, ne concede l'uso gratuito al Dipartimento:

Art. 4 - Termini per l'inizio lavori e per la realizzazione degli interventi

1. Il Comune di Randazzo si impegna a iniziare i lavori di adeguamento della sede del CPI oggetto del presente accordo entro e non oltre 24 (25 in lettere) giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo dell'accordo medesimo e a concluderli entro 26 (27 in lettere) 28 (MESI/anni) dal loro inizio.
2. Per conclusione dei lavori si intende la data indicata nel "certificato di ultimazione dei lavori", predisposto secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia contratti pubblici di appalto e da trasmettere al Dipartimento regionale per il lavoro, unitamente a formale comunicazione recante la messa in disponibilità degli spazi da destinare a sede del Centro per l'Impiego.
3. Le attività progettuali dovranno seguire il seguente cronoprogramma:
 - a) definizione della progettazione esecutiva entro il 29;
 - b) entro il 30 approvazione e finanziamento del progetto esecutivo;
 - c) realizzazione delle attività progettuali e del relativo budget di spesa secondo il cronoprogramma dei lavori, che sarà definito in fase di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori;
4. In caso di mancato raggiungimento del cronoprogramma, si procederà all'adeguamento dello stesso e delle risorse relative alle eventuali mancate spese sostenute.
5. In deroga al termine di ultimazione dei lavori progettuali di cui al comma 1 può essere concessa una proroga, a seguito di richiesta motivata, da presentarsi prima della scadenza prevista.



Art. 5 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili, purché comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, le spese direttamente imputabili al progetto finanziato, sostenute dal beneficiario a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e fino alla data di conclusione dei lavori progettuali risultante dal relativo certificato e comunque fino al diverso termine individuato a seguito di concessione di proroga, e pagate, per:
 - a) spese tecniche (progettazione, ivi inclusa la progettazione interna ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 50/2016 direzione lavori, indagini e studi, collaudi, perizie ecc.) fino ad un massimo del 15% dell'importo di spesa di cui alla lettera b), purché le stesse siano strettamente legate all'operazione e siano necessarie per la sua preparazione o esecuzione;
 - b) spese relative ai lavori di adeguamento della sede del CPI di 1 elencati nel progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato al presente accordo e nelle sue eventuali integrazioni o modificazioni su accordo delle parti;
 - c) oneri per la sicurezza.

Art. 6 - Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

1. I pagamenti devono avvenire nel rispetto dell'art. 3 della L. 136/2010 e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i suddetti strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal beneficiario, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.
3. Alla liquidazione ed erogazione degli oneri finanziari discendenti dal presente accordo, secondo le modalità e nei termini di cui al comma 1 dell'articolo 3, il Dipartimento regionale per il lavoro provvederà con atti formali adottati dal Dirigente competente, ai sensi della normativa vigente e previa verifica della documentazione contabile trasmessa dal Comune ai sensi dell'art. 2, comma 8.

Art. 7 - Varianti in corso di realizzazione

1. Nell'ipotesi in cui il costo di realizzazione delle opere, in sede di attestazione di fine lavori e richiesta del saldo, aumenti rispetto a quanto indicato nel progetto di fattibilità tecnico ed economica allegato al presente accordo, l'erogazione degli importi superiori è condizionata alla previa approvazione delle modifiche progettuali da parte del Dipartimento regionale per il lavoro.

Art. 8 - Inadempimento

1. In caso di inadempimento da parte del Comune agli obblighi assunti in relazione ai lavori adeguamento oggetto del presente accordo, il Dipartimento regionale per il lavoro contesta l'inadempienza con diffida ad adempiere agli impegni assunti entro un congruo termine.

Decorso inutilmente il termine, il Dipartimento revocherà il finanziamento pubblico concesso laddove:

- a) il progetto realizzato risulti difforme rispetto a quello presentato e approvato;
 - b) il progetto non venga ultimato entro la data prevista nel cronoprogramma definito in sede di gara o entro il diverso termine individuato a seguito di concessione di proroga;
 - c) dai controlli emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dalla presente convenzione, dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata o l'irregolarità dell'operazione realizzata o della documentazione di spesa presentata o irregolarità collegate alle spese sostenute.
2. In caso di revoca del contributo, il Comune deve restituire le eventuali somme indebitamente percepite entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento da parte del Dipartimento regionale per il lavoro.

Art. 9 - Collaudo e certificazione di regolare esecuzione dei lavori

1. La stazione appaltante provvede alla nomina, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, del soggetto incaricato delle attività di collaudo delle opere realizzate. Il collaudo deve avere luogo non oltre sei mesi

dall'ultimazione dei lavori e il relativo certificato va trasmesso tempestivamente al Dipartimento regionale per il lavoro.

2. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro è sempre facoltà del Comune sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
3. Per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro, la sostituzione del collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori è consentita alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti.
4. Il certificato di regolare esecuzione, eventualmente adottato ai sensi dei commi 2 e 3, è emesso dal direttore dei lavori non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e va trasmesso tempestivamente al Dipartimento regionale per il lavoro.

Art. 10 - Durata dell'accordo

1. Il presente accordo ha validità dalla data di apposizione della firma digitale da parte del Dipartimento regionale per il lavoro Regione Sicilia, come ultimo firmatario, e fintanto che non risultino adempiute tutte le obbligazioni previste dall'accordo stesso.

Art. 11 - Registrazione, trascrizione, spese e oneri fiscali

1. Il presente accordo, redatto nella forma di scrittura privata, sarà registrato, in caso d'uso, presso la competente Agenzia delle Entrate.

Eventuali oneri di registrazione e conseguenti saranno a compensazione delle parti.

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Per il Comune di Randazzo
Il Sindaco
(Francesco Sgroi)

Il Dirigente Generale
(Ing.Gaetano Sciacca)